

STUDIO LEGALE
 Avv. Prof. DANIELE GRANARA
 Via Bartolomeo Bosco, 31/4
 16121 GENOVA
 Tel. 010/5701139 - Fax 010/5709875

ECC.MA COMMISSIONE

DELL' UNIONE EUROPEA

Rue de la Loi n. 200 B-1049 BRUXELLES - BELGIO

Esposto denuncia

del Signor STALLA FRANCO, nato a Albenga (Italia) e residente in Albenga (Italia), Regione Pontelungo inferiore, 7, Cod. Fisc.: STL FNC 61B 03A 145Y, rappresentato ed assistito dall'Avv. Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.: GRN DNL 63D 26C 621R), nel cui studio in Genova (Italia), Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, è elettivamente domiciliato, come da mandato a margine del presente atto.

* * *

IN FATTO

1) Il Signor Franco Stalla è un imprenditore agricolo residente nella città di Albenga, comune che si trova nella Riviera Ligure di Ponente, nell'omonima piana. L'economia della zona si basa quindi principalmente sul commercio agricolo e floricolo. Fra le numerose aziende agricole della zona, vi è quella dell'esponente, che opera nel settore agricolo, con pluridecennale esperienza, gestita scrupolosamente nel rispetto della relativa normativa vigente, italiana ed europea. E' membro del consiglio direttivo di AssoUtenti Savona (associazione dei consumatori), oltre a fondatore e membro del consiglio direttivo del WWF Savona.

2) La normativa dell'Unione Europea, per quanto riguarda la politica agricola all'interno dei suoi confini, opera con l'obiettivo di armonizzare quanto più possibile la legislazione, al fine di rendere omogenea la

Deleg. O. a
 rappresentar. mi. e
 difender. mi., nella
 presente causa, con
 ogni più ampia facoltà
 di legge, compresa la
 facoltà di delegare,
 transigere, rilasciare
 quietanze e rinunciare
 agli atti, proporre
 motivi aggiunti e con
 facoltà di chiamare in
 causa o in garanzia
 terzi, di riassumere il
 giudizio e di compiere

ogni altro atto
 connesso e necessario
 per la procedura,
 l'Avv. Prof. Daniele
 Granara, eleggendo
 domicilio nel suo
 studio in Genova, Via
 B. Bosco 31/4
 Genova, 29.11.2014

Daniele Granara

E' AUTENTICA

[Signature]

condizione degli operatori economici operanti nei Paesi aderenti all'Unione.

In particolare, *in subiecta materia*, è stato approvato il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1107, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ossia, i prodotti, di sintesi o naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali patologie delle piante (micopatie, parassiti animali e vegetali, batteri, fisiopatie e piante infestanti).

Tale Regolamento ha lo scopo di stabilire le norme riguardanti l'autorizzazione, l'immissione sul mercato, l'impiego ed il controllo all'interno dell'Unione Europea dei prodotti fitosanitari così come sono presentati nella loro forma commerciale.

Più precisamente, l'obiettivo che si pone è **assicurare un elevato livello di protezione della salute umana ed animale e dell'ambiente** e di migliorare il funzionamento del mercato interno, attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola.

Inoltre, il Regolamento stabilisce sia le norme relative all'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti, che sono contenuti nei prodotti fitosanitari o che li costituiscono, sia le norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

Alla base di tale Regolamento è stato posto il **principio di precauzione**, al fine di **garantire che le sostanze attive od i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute**

umana ed animale e per l'ambiente.

3) Il legislatore italiano ha integrato la predetta rigorosa disciplina con il D. Lgs. del 17 aprile 2014, n. 69, prevedendo le sanzioni per la violazione di tale regolamento.

In particolare, sono previste sanzioni amministrative da 35.000,00 Euro fino a 100.000,00 Euro, per l'utilizzo di prodotti fuori etichetta da parte di un coltivatore italiano.

4) Oltre alla disciplina interna, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare è intervenuta a regolamentare la medesima materia con riguardo **ai Paesi non appartenenti all'Unione Europea**, regolando così le relative importazioni.

Infatti, solo nel mese di gennaio 2014, l'Ecc.ma Commissione Europea ha emanato quattro nuovi regolamenti in materia, che la predetta Autorità ha pubblicato, atti a disciplinare ventuno principi attivi presenti sulle derrate alimentari oggetto di importazione.

In particolare:

Il Regolamento UE del 16 gennaio 2014, n. 36, che riguarda i livelli massimi di residui di antiparassitari (nella specie *aminopilarid*, *clorantraniliprololo*, *ciflufenamid*, *mepiquat*, *metalaxil-M*, *propamocarb*, *pyriofenone* e *quinoxifen*) nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine animale e vegetale. Trattasi delle procedure c.d. di "*import tolerances*", che consistono nell'innalzamento dei limiti massimi di residuo su derrate alimentari, per consentirne l'importazione da Paesi extraeuropei, dove vengono utilizzate sostanze attive, non autorizzate in Europa o con modalità di applicazione incompatibili con i limiti

comunitari.

In passato, queste procedure avevano riguardato solamente le derrate esotiche, mentre oggi si assiste ad un notevole ampliamento dei prodotti, ricomprendenti anche il settore animale.

Esempio: l'*aminopilarid* è autorizzato nei paesi extra comunitari come: U.S.A., Canada e Sud Americani sui pascoli, mentre in Italia è vietato.

Il residuo di questo diserbante è stato alzato in modo da permettere l'importazione delle derrate animali, in quanto l'*aminopilarid* è stato trovato negli stessi.

* * *

IN DIRITTO

1) Violazione del principio e delle norme in materia di libera concorrenza, di cui agli artt. 101 e 102 TFUE. A fronte di quanto sopra esposto, è *ictu oculi* evidente che ci sia una violazione della concorrenza tra le aziende produttrici operanti all'interno dei confini dell'Unione Europea e quelle invece operanti al suo esterno, che godono di notevoli privilegi per l'esportazione verso i Paesi UE.

Le linee guida del (PAN) piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci, in merito al recepimento della direttiva CE 2009/128 che prevede l'obbligo della lotta integrata; questo comporta dei costi aggiuntivi per i produttori ma più garanzie per i consumatori.

- Nelle linee guida che le aziende devono seguire ci sono in oltre delle regole come:

A.1 - Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti (Articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012);

A.2 - Informazione e sensibilizzazione (Articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2012);

A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei Prodotti Fitosanitari (Articolo 12 del decreto legislativo n.150/2012);

A.4 - Irrorazione aerea (Articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2012);

A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (Articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2012);

A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (Articolo 17 del decreto legislativo n. 150/2012);

A.7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (strategie fitosanitarie sostenibili) (Articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n.150/2012).

Inoltre, le aziende si sono adeguate a regole come: l'HCCP, antincendio e D.L. 81 del 9 aprile 2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

Infine, si aggiungano a quanto sopra tutti i costi gestionali per le varie documentazioni.

Il problema che nasce è la disuguaglianza nelle regole che rendono il prodotto importato più competitivo, per ovvi motivi.

* * *

2) Violazione del diritto alla salute e dei principi in materia di

tutela dell'ambiente e del paesaggio, di cui agli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana, e di cui all'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Violazione e mancata applicazione dell'art. 191 T.F.U.E.

Violazione del principio di precauzione in materia ambientale.

Oltre alla concorrenza, come brevemente accennato nel precedente vizio, emerge la violazione del principio di precauzione in materia ambientale sotto due fondamentali profili: la salute e l'ambiente.

A) La prima è posta in essere ai danni della salute dei cittadini europei, che sono i destinatari incoscienti di queste derrate alimentari.

Il trattato di Lisbona ha rafforzato l'importanza della politica sanitaria, statuendo che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L'obiettivo deve essere raggiunto mediante il sostegno dell'Unione agli Stati membri nonché favorendo la cooperazione.

La responsabilità primaria per la tutela della salute e, in particolare, per gli stessi sistemi sanitari rimane degli Stati membri, sebbene **all'Unione spetti un ruolo importante nel miglioramento della sanità pubblica in termini di prevenzione e gestione delle malattie, limitazione delle fonti di pericolo per la salute umana e armonizzazione delle strategie sanitarie tra gli Stati membri.**

I tre obiettivi strategici della politica sanitaria dell'UE sono infatti:

- **promuovere un buono ed adeguato stato di salute**, prevenendo le malattie e incoraggiare stili di vita sani, affrontando le problematiche

della nutrizione, dell'attività fisica, del consumo di alcool, di tabacco e di droghe, dei rischi ambientali e delle lesioni da incidenti;

- **proteggere i cittadini dalle minacce per la salute**, rafforzando la vigilanza nonché la preparazione alle epidemie e al bioterrorismo migliorando altresì la capacità di reagire alle nuove sfide per la salute come ad esempio il cambiamento climatico;

- **sostenere sistemi sanitari dinamici**, aiutando i sistemi sanitari degli Stati membri a raccogliere le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione e dalle crescenti aspettative dei cittadini nonché dalla mobilità dei pazienti e dei professionisti della salute.

Ancor prima, la Carta di Nizza aveva tutelato il diritto alla salute, prevedendo in particolare all'art. 35 che *"nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana"*.

La Carta di Nizza ha quindi semplicemente raccolto nel suo testo tutte le tradizioni costituzionali comuni degli Stati Membri come i principi fondamentali, ai quali essi, tra cui l'Italia, avevano già assicurato una tutela interna.

A tale riguardo ed in coerenza con i principi suesposti, deve segnalarsi anche la giurisprudenza europea la quale, recentemente, ha sostenuto che *"quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. La Corte ha già statuito che la valutazione del rischio non può*

fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche, essa tuttavia ha altresì rilevato che, qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive" (Cfr. Corte Giustizia U.E., Sez. VI, 10 aprile 2014, n. 269).

Ancor prima dell'approvazione della Carta di Nizza, i diritti fondamentali dei cittadini erano comunque garantiti dalle Carte Costituzionali dei vari Paesi.

Anche la Repubblica italiana, quindi, aveva e a tutt'oggi ha, all'interno della sua Costituzione, una tutela del diritto alla salute, precisamente all'art. 32, secondo cui *"la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti"*.

Inoltre, autorevole giurisprudenza avvalorava l'importanza di questa tutela, in particolare ammettendo che *"in materia di residui di sostanze attive di presidi sanitari e/o di antiparassitari tollerati nei prodotti destinati alla alimentazione, nel rapporto tra legislazione comunitaria e diritto interno vige il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a rispettare i limiti massimi imposti dalla normativa comunitaria e sono tuttavia sempre liberi di fissare percentuali più restrittive e più garantistiche per i cittadini; pertanto, non sussiste violazione dei principi sanciti dagli art. 30 e 34 del trattato istitutivo dell'U.E. qualora,*

in tema di sostanze antiparassitarie presenti nei prodotti ortofrutticoli, lo Stato italiano prescriva per i prodotti interni una concentrazione delle medesime entro limiti più restrittivi di quelli imposti dalla normativa comunitaria, al fine di garantire in maniera più completa la salute dei cittadini” (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 13 luglio 1995, n. 2834).

“Il principio di precauzione, in tema ambientale, trova immediata applicabilità ogniqualvolta sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, non occorrendo attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (cfr. ad es. Corte giustizia C.E., sez. IV, 4 marzo 2010, n. 297)”.

Il principio di precauzione così stabilito è stato puntualmente recepito dall'Unione Europea, per la prima volta in occasione dell'approvazione del Trattato di Maastricht, ed è attualmente enunciato all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dove si stabilisce che la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed **“è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio “chi inquina paga”**”.

Ai sensi della normativa comunitaria, il principio di precauzione è definito come una **strategia di gestione del rischio nei casi in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi sull'ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, ma i dati disponibili non consentano una valutazione completa del rischio.**

Tale mancanza di controlli provoca quindi danno anche all'ambiente, poiché vengono immessi nelle acque e nelle terre per le coltivazioni livelli di prodotti fitosanitari che inquinano maggiormente l'ecosistema.

Anche per l'ambiente, come per la salute, è stata dettata ampia tutela e, in particolare, nella Costituzione italiana è da sempre presente, all'interno dei suoi principi fondamentali, l'art. 9 il quale, nel suo secondo comma, enuncia che la Repubblica *"tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*.

Come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza costituzionale, infatti, **l'ambiente** non può essere ritenuto una semplice materia, bensì **un "valore" fondante della nostra Carta costituzionale**, rinvenibile in molteplici ambiti dell'azione amministrativa (cfr. Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 536; Corte Cost. 16 luglio 2002, n. 407; Corte Cost. 18 marzo 2005 n. 108, nonché T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 marzo 2003, n. 309).

Pertanto, la tutela di tale valore *"deve essere assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e spesso configgenti interessi di minor rango"* (T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 marzo 2004 n. 267).

3) Violazione della tutela del consumatore di cui all'art. 1469 del Codice Civile italiano e di cui al Decreto Legislativo 206/2005.

Dai dati statistici dell'Efsa sui controlli a campione di residui di pesticidi nel 2013 è risultato che la media di non conformità delle derrate alimentari extracomunitarie è del 7,9%, contro l'1,5% Europeo e solo lo 0,3% Italiano.

Con il D. Lgs. 206/2005, meglio conosciuto come il Codice del

consumo, il legislatore italiano ha inserito nel suo ordinamento una specifica tutela del consumatore, come presente nell'allora art. 153 del Trattato della Comunità Europea, al fine di armonizzarsi con la legislazione dell'UE.

Nel caso di specie, viene violato questo aspetto poiché ulteriore pericolo è legato al fatto che, sotto la pressione della crisi, è chiaramente sostenuto il commercio di surrogati, sottoprodotti ed aromi artificiali, oltre che di alimenti a basso costo, ma ad elevato rischio.

Ciò è dimostrato dal fatto che le importazioni agroalimentari in Italia hanno raggiunto la sproporzionata cifra di trentanove miliardi di euro nell'anno 2013, per un aumento del 20% rispetto all'inizio della crisi, nell'anno 2007 per un totale che supera i 3 miliardi di chilogrammi.

Le percentuali di analisi a campione dimostrano che le importazioni da paesi extra comunitari aumentano il rischio per la salute dei suoi cittadini, che a fronte di un risparmio economico, cagionano inconsapevolmente un danno a loro stessi.

Inoltre, a fronte dello stesso risparmio, si crea un danno agli imprenditori europei che, seguendo le rigide normative e quindi curando anche l'aspetto volto alla tutela della salute dei loro concittadini, non vedono acquistati i loro prodotti perché a questi vengono preferiti quelli d'importazione, più economici.

Inoltre, ciò che più stupisce, è il fatto che un coltivatore italiano possa essere gravemente sanzionato per l'utilizzo di un prodotto fuori etichetta, lo stesso prodotto che se fosse invece importato risulterebbe

essere legale.

Si può quindi concludere con la violazione dei diritti rubricati.

* * *

Tutto ciò premesso

Il Signor Franco Stalla, con rispettosa istanza,


chiede

che l'Ecc.ma Commissione dell'Unione Europea, in persona del suo Presidente, in accoglimento delle proposte osservazioni, voglia armonizzare la disciplina in oggetto, con relativa equiparazione tra i parametri richiesti ai produttori agricoli dell'Unione Europea e quelli esterni ad essa.

Con osservanza.

Genova, 29 novembre 2014.

Franco Stalla



Avv. Prof. Daniele Granara

